




Camera Civile di Bologna
"Alberto Tabanelli"

MENU



PARLIAMONE

CIVILMENTE:

HO OTTENUTO UN DUPLICATO INFORMATICO DEL TITOLO ESECUTIVO E DEVO NOTIFICARLO: ANCHE IN QUESTO CASO DEVO DICHIARARE NELLA RELATA DI NOTIFICA CHE E' L'UNICO ESEMPLARE CHE INTENDO AZIONARE EX ART. 476 COMMA 1 CPC, COME DISPONGONO ALCUNI PROTOCOLLI E ISTRUZIONI DI ALCUNI TRIBUNALI?

L'art. 23, comma 9, dl 173/2020 ha introdotto la possibilità di richiedere e ottenere telematicamente dalla cancelleria la formula esecutiva digitale informatica del titolo (anziché fisicamente e in forma cartacea, come avveniva una volta).

La domanda offre lo spunto per chiarire che anche il duplicato informatico digitale di un titolo esecutivo (digitale informatico) è una copia del titolo, solo che non richiede l'attestazione di conformità, a differenza di una copia informatica o cartacea di esso estratta dall'avvocato, per le quali è invece necessaria l'attestazione di conformità da parte dell'avvocato.

Pertanto, anche nel caso di estrazione di un duplicato informatico digitale, si dovrà dichiarare nella relata di notifica che è l'unico esemplare che si intende porre in esecuzione (senza doverne attestare anche la conformità, a differenza di quel che si deve fare in caso di copia informatica o cartacea), poiché l'art. 476, comma 1, cpc dispone che non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.